



# COMUNE DI RUTIGLIANO

## PROVINCIA DI BARI

COPIA

Registro Generale n. 39

### ORDINANZA DEL SINDACO

n. 11 del 19-03-17

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

**Oggetto: CENSIMENTO OBBLIGATORIO MEDIANTE "AUTONOTIFICA"  
DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. DISPOSIZIONI PER  
L'INDIVIDUAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E LA EVENTUALE  
RIMOZIONE DELL'AMIANTO AI FINI DI PRESERVARE LA SA=**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO**

- che l'art.50 del D.L.vo n° 267/2000 (T.U.EE.LL.):
  - ✓ al comma 4 stabilisce: *"Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;
  - ✓ al comma 5 prevede: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- che il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006 e ss.mm.ii., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV relativa alle *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- che l'art. 10 della legge n. 257/92 (*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*), prevede l'adozione da parte delle Regioni dei piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, prescrivendo, altresì, che tali piani prevedano, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
- che, in particolare, il comma 5 dell'art 12 della succitata legge, impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.L. competente per territorio, i dati relativi alla localizzazione dell'amianto presente negli edifici;
- che all'art. 12 del D.P.R. 08/08/94 *"Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di*

*piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto":*

- a) vengono indicate le procedure del censimento;
- b) viene disposto che il censimento degli edifici contenenti amianto ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico, di utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti;
- c) vengono definiti gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici;

**VISTO** il D.M. Sanità del 06/09/1994, recante disposizioni e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della citata legge n. 257/92, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto, pubblicato nella G.U. n. 220 del 20/09/1994 - S.O.;

**VISTO** il D.M. Ambiente n. 101 del 18/03/2003, che delegava le Regioni alla realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 93 del 23/03/2001;

**ATTESO** che, a tal fine, la Regione Puglia, recependo il D.M. n. 101 del 18/03/2003, con Delibera di Giunta Regionale n. 676 dell'11 aprile 2012, ha avviato il piano regionale per la bonifica e la rimozione dell'amianto e dell'eternit, il quale prevede un percorso di autonotifica e di monitoraggio sociale attraverso l'approvazione di un "format" reso disponibile "online" sul Portale Amianto dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, e, che, la predetta autonotifica è divenuta obbligatoria a partire dal 27/04/2016 con "dies ad quem" fissato il 24/10/2016;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1689 del 02/11/2016 veniva prorogato il termine finale per l'invio delle schede di "autonotifica obbligatoria", rinviando la scadenza per la trasmissione dei format di ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data del 24/10/2016;

#### **CONSIDERATO**

- ❖ che la mappatura ha la finalità di evidenziare i siti in cui si riscontra la presenza di amianto, con acquisizione di dati e informazioni necessari su cui basare i piani di protezione e di risanamento dell'ambiente ai fini di preservare la salute pubblica e programmare interventi di controllo;
- ❖ che il Comune di Rutigliano intende conoscere la presenza e la distribuzione di tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile sul proprio territorio presente negli immobili, attraverso l'attuazione del censimento, al fine di tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento;
- ❖ che, in data 06/05/2016, sul sito istituzionale della Regione Puglia, l'URP comunicava che, in data 27 aprile 2016, era stato pubblicato sul portale ambientale della Regione Puglia, nella Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, il Piano Amianto, approvato con D.G.R. n. 908 del 06 maggio 2015, BURP n. 10 del 2 febbraio 2016, il quale prevedeva che la comunicazione di autonotifica doveva avvenire esclusivamente in modalità "on-line", collegandosi al portale ambientale, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, pagina "Piano Amianto", e cliccando il link "scheda autonotifica";

**VISTO** l'art. 50 del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267 ;

**VISTO** il D.M. 471 del 25.10/1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti";

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 248 del 29/07/20004;

**VISTO** il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV;

VISTA la D.G.R. n. 676 del 11/04/2012 Piano Regionale Amianto Puglia - Avvio Censimento Amianto;  
VISTA la D.G.R. n. 3064 del 27/12/2012 Piano Regionale Amianto Puglia - Adozione;  
VISTA la D.G.R. n. 908 del 06.05.2015 Piano Regionale Amianto Puglia - Adozione;  
VISTA la comunicazione dell'URP della Regione Puglia del 06-05-2016;  
VISTA la D.G.R. n. 1689 del 02.11.2016 - Proroga del termine finale per l'invio delle schede di "autonotifica obbligatoria";

## ORDINA

1. ai proprietari o ai possessori o agli amministratori di beni immobili, con coperture in lastre di amianto e nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o ai legali rappresentanti di unità produttive o altro, con coperture in lastre di amianto e nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, che non abbiano già adempiuto, di provvedere **entro e non oltre il 22 aprile 2017**, ad effettuare il censimento degli stessi, mediante "*autonotifica*", **utilizzando esclusivamente in modalità "on-line", collegandosi al portale ambientale, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, pagina "Piano Amianto", e cliccando il link "scheda autonotifica"**, dove, previa registrazione, sarà possibile compilare il modello;
2. che dopo aver effettuato il censimento mediante "*autonotifica*", i soggetti indicati al punto precedente provvedano a trasmettere una copia al Comune di Rutigliano agli Uffici di seguito specificati, con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica ovvero mediante deposito all'Ufficio Protocollo del Comune di Rutigliano, per l'adozione di atti connessi alla valutazione del rischio:
  - A) Ufficio Ambiente:
    - ✚ indirizzo e-mail: ottomanocarlo@comune.rutigliano.ba.it;
    - ✚ indirizzo PEC: ottomano.carlo@cert.comune.rutigliano.ba.it;
  - B) Ufficio Polizia Locale:
    - ✚ indirizzo e-mail: poliziamunicipale@comune.rutigliano.ba.it;
    - ✚ indirizzo PEC: vita.francesco@cert.comune.rutigliano.ba.it;

## AVVERTE

che per l'inosservanza all'obbligo della "*autonotifica*" è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,29 ad € 5.164,57, ai sensi dell'art. 15 c. 4 della L. n. 257 del 1992.

Il regime sanzionatorio è regolato dalla Legge n. 689/1981.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'albo pretorio "*on-line*" del Comune di Rutigliano.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- alla Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Via delle Magnolie n. 6/8 - Zona Industriale - 70026 Modugno;
- all'Ufficio Ambiente del Comune di Rutigliano;

- alla A.S.L. BA Dipartimento di Prevenzione U.T.O. BARI – SUD C.so Italia, 21, 70042 Mola di Bari;
- al Comando della Polizia Locale del Comune di Rutigliano;
- alla Stazione Carabinieri di Rutigliano;

### **INFORMA**

che

- a norma dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 18/06/2009 e n. 122 del 30/07/2010 e D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in applicazione del D.lvo n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii., oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione dell'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

**Il Sindaco**  
**F.to DOTT. ROBERTO ROMAGNO**